DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE

Art. 6

Contributi per le associazioni di promozione sociale

All'articolo 1, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 67, recante istituzione di contributi per le associazioni di promozione sociale, le parole da: "di cui all'articolo 115" fino a: "legge 21 ottobre 1978, n. 641" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476". Il contributo di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 67, e' aumentato per l'anno 1993 della somma di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo e' ripartito tra le associazioni beneficiarie sulla base dei criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1987, n. 476.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1993, non più in vigore dal 21 marzo 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale
Estremi	Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-sanitaria-e-socio-assistenziale/art-6-contributi-per-le-associazioni-di-promozione-sociale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it